



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale - N. 8

**OGGETTO: ACCERTAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
PRESUNTO ANNO 2025**

In osservanza del Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità mista o telematica, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30/4/2022.

L'anno duemilaventisei il giorno **ventitre** del mese di **Gennaio** alle ore **17.40**, venne convocata, in modalità mista, la Giunta Comunale.

Sono intervenuti i Sigg.:

CAVATORTA NICOLA	SINDACO	SI
TRIPODO MARIAGRAZIA	ASSESSORE	SI
CAVALLARI ALESSANDRO	VICE SINDACO	SI
BACCHI ROSELLA	ASSESSORE	SI
BELLINI ROMANO	ASSESSORE	SI
AVIGNI CARLO	ASSESSORE	SI

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA CANDELA SABINA.
Assume la Presidenza il SINDACO, CAVATORTA NICOLA.

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 in data 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2026 – 2028
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2026 - 2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 in data 30/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano esecutivo di gestione - parte contabile per il periodo 2026 – 2028 e assegnate le risorse ai responsabili di servizio;

VISTO l'allegato al Bilancio di Previsione 2026-2028 di cui all'art. 11, comma 3, lett. a) del D.Lgs 118/2021, inerente il prospetto esplicativo presunto del risultato di amministrazione;

CONSIDERATO che l'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" prevede che:

"Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato. In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa vincolate derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.";

VISTO l'art.187, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies";*

VISTO l'art. 187, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui *"Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai*

dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.”;

VISTO l'art. 187, comma 3-quater, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “*Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato”;*”;

VISTO infine il comma 3-sexies dell'art. 187 del summenzionato D.lgs secondo cui: “*Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.*”

CONSIDERATO che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/04/2025 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2024 e dalla quale risulta la composizione dell'avanzo di amministrazione accertato alla data del 31/12/2024;

VERIFICATE le applicazioni di avanzo effettuate nell'anno 2025 nelle sue componenti accantonato, Vincolato, destinato e libero ed i relativi impegni di spesa assunti che concorrono alla determinazione dell'avanzo al 31/12/2025;

RITENUTO pertanto di provvedere all'approvazione del risultato di amministrazione presunto 2025 - sulla base dei dati di pre-consuntivo alla data del 21/01/2026 inerenti alle complessive entrate ed uscite dell'Ente;

RAVVISATA la necessità di approvare il prospetto relativo alla determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2025 come da allegato 1;

RILEVATO che si è provveduto a verificare la composizione della quota vincolata del risultato di amministrazione presunto sulla base del suddetto preconsuntivo, relativamente alle entrate e spese vincolate le cui risultanze sono riepilogate nell'allegato 2, nonché della quota accantonata, le cui risultanze sono riepilogate nell'allegato 3;

PALESATO che:

- alla data della stesura del presente atto sono in itinere le operazioni di revisione ordinaria dei residui che andranno a modificare le grandezze finanziarie oggi presenti in contabilità ma senza stravolgerne le risultanze finali oggi conosciute;
- le poste accantonate nel risultato di amministrazione discendono da un algoritmo matematico ancorato al valore dei crediti presenti in bilancio a fine esercizio, posta contabile ancora in fase di quantificazione in via definitiva;

- il prospetto del risultato di amministrazioni presunto per l'esercizio 2025 quantifica un valore finanziario in ogni caso che non può essere considerato una somma "certa", in quanto esso si compone di poste che presentano un margine di aleatorietà riguardo alla valorizzazione dei residui attivi e dei residui passivi oggetto di revisione ed eventuale cancellazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in narrativa, l'aggiornamento del prospetto inerente il risultato di amministrazione presunto 2025, sulla base dei dati di pre-consuntivo alla data del 21/01/2026 afferenti le complessive entrate ed uscite dell'Ente relative alla gestione dell'esercizio finanziario 2025, come riportato nell'allegato 1 "Prospetto del risultato di amministrazione presunto", parte integrante della presente delibera, allegato 2 tabella A/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato d'amministrazione", allegato 3 tabella A/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato d'amministrazione";
2. DI DARE ATTO che la definitiva determinazione del risultato di amministrazione, e la suddivisione analitica dello stesso, sarà effettuata con delibera di Consiglio Comunale di approvazione del rendiconto finanziario 2025;
3. DI INCARICARE il responsabile proponente per l'adozione di tutti i provvedimenti gestionali conseguenti ed attuativi della presente deliberazione;
4. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m., sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione "Amministrazione Trasparente/ Provvedimenti/Provvedimenti Organi di indirizzo politico" nonché ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 33/2013 e s.m., nella sezione "Amministrazione Trasparente/ Bilanci/Bilancio preventivo e consuntivo".

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267



Pareri

COMUNE DI VIADANA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 10**

Ufficio Proponente: **Servizio Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **ACCERTAMENTO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO ANNO 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/01/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Alessia Cattafesta

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Alessia Cattafesta

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO
CAVATORTA NICOLA**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CANDELA SABINA**

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005.
Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di file firmati digitalmente.*

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDELA SABINA in data 24/01/2026
Cavatorta Nicola in data 24/01/2026